

## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In data 18 gennaio 2021, a Tramonti di Sopra (PN), in Località Presa, 1, si sono riuniti i seguenti signori:

- 1) Rovedo Giovanna nata a Pordenone il 16-06-1987 residente a Tramonti di Sopra cap 33090 in Località Presa 1 codice fiscale RVDGNN87H56G888I
- 2) Provenzale Ivan nato a Siena il 7-12-1982 residente a Tramonti di Sopra cap 33090 in Località Presa 1 codice fiscale PRVVNI82T07I726R
- 3) Rovedo Caterina nata a Fanna il 13-12-1952 residente a Pordenone cap 33170 in vicolo Molinari 6 codice fiscale RVDCRN52T53D487H
- 4) Albano Silvia nata a Pordenone il 12-03-1987 residente a Pordenone cap 33170 in via Dogana Vecchia 2 codice fiscale LBNSLV87C52G888F
- 5) Rovedo Fortunata nata a Frisanco il 11-08-1948 residente a Maniago cap 33085 in via Dalmazia 42 codice fiscale RVDFTN48M51D804J
- 6) Provenzale Emiliana nata a Siena il 01-02-1991 residente a Trieste cap 34123 in via Belpoggio 5 codice fiscale PRVMLN91B41I726X
- 7) Roschetti Riccardo nato a Pordenone il 23-05-1987 residente a Zoppola cap 33080 in via del Ponte 25 codice fiscale RSCRCR87E23G888K

che, di comune accordo, in forma di scrittura privata convengono e stipulano quanto segue:

### ART. 1

E' costituito fra i soci presenti, in forma di associazione **non riconosciuta**, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, denominata: **T20 APS**.

### ART. 2

L' APS ha sede legale in: Località Presa 1, 33090 Tramonti di Sopra (PN).

### ART. 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

### ART. 4

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione ha lo scopo di:

- orientare, formare, supportare progettisti, imprenditori, ricercatori, artisti ed organizzazioni ad un approccio progettuale, sistemico ed ecosostenibile per le sfide del futuro;
- accogliere ricercatori ed artisti in residenza, collaborare alla realizzazione e divulgazione di produzione artistica, scientifica, e tecnologica finalizzata all'evoluzione del territorio;
- rigenerare il territorio attraverso l'organizzazione, lo sviluppo e la promozione di attività comunitarie e turistiche.

Per raggiungere le proprie finalità e scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, dal vivo e/o utilizzando nuove tecnologie di rete e multimediali con particolare riferimento al design, le arti applicate e performative, l'innovazione sociale e la salvaguardia ambientale, le seguenti attività:

- organizzare seminari, corsi di formazione, scuole stagionali, affiancamento individuale, ecc.
- ideare, organizzare e promuovere eventi di ogni genere come residenze, spettacoli, stagioni artistiche, festival, concorsi, cerimonie, conferenze, mostre, incontri ecc.
- ideare, produrre e promuovere materiali informativi di ogni genere, come libri, atti di eventi, studi e ricerche, periodici, audiovisivi, prodotti multimediali, ecc.
- fornire consulenza e/o servizi ad organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore ed autonomi, come attività di ricerca, strategia, organizzazione, progettazione e comunicazione per aziende, enti, associazioni, liberi professionisti, ecc.
- ~~commercializzare in via accessoria e strumentale - di prodotti inerenti il territorio e le attività dell'Associazione.~~
- gestire spazi funzionali agli scopi e le attività dell'Associazione, provvedendo - previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni - anche all'accoglienza di persone, somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei medesimi o delle iniziative organizzate in proprio od in partenariato con altri soggetti

#### ART. 5

I costituenti assumono a disciplinare e regolamentare l'Associazione, lo Statuto, che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività diversa da quelle di interesse generale indicate all'articolo precedente secondo i criteri ed i limiti di strumentalità e secondarietà disposti, introdotti e regolamentati dall'apposito decreto previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

#### ART. 6

I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, sia stabilito in euro € 10,00 costituente il fondo sociale. Pertanto il patrimonio sociale iniziale è pari ad € 70,00.

#### ART. 7

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

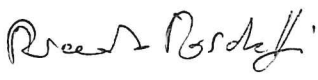
|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Presidente      | Sig. Provenzale Ivan     |
| Vice Presidente | Sig. Provenzale Emiliana |
| Segretario      | Sig. Rovedo Giovanna     |

#### ART. 8

Gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme dei costituenti:

Sig. EMILIANA PROVENZALE 

Sig. RICCARDO ROSCHETTI 

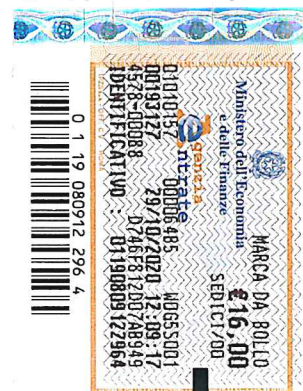
Sig. GIOVANNA ROVEDO 

Sig. FORTUNATA ROVEDO 

Sig. CATERINA ROVEDO 

Sig. GILVIA AUBANO 

Sig. IVAN PROVENZALE 



Data, luogo

18-01-2021, Tramonti di Sopra

atto registrato a Pordenone il 01/02/2021  
al n° 288 Mod. TIT con liquidati € 200.00  
di cui per imposta IPOT. € 0  
con allegati: 1





**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"T20 APS"**

allegato A  
Pordenone il 01/02/2021 all'atto reg.to a  
n° 288 al  
Mod. TU con  
liquidati € 200.00 di cui  
per imposta IPOT. € 20

**Art.1**

**(Denominazione e sede)**

E' costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "T20 APS" di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede in Località Presa n. 1 in Tramonti di Sopra (PN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Tramonti di Sopra non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera prevalentemente in territori considerati vulnerabili o marginali della regione FVG e potrà istituire sezioni secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2**

**(Finalità e attività)**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, aventi ad oggetto:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione ha lo scopo di:

- orientare, formare, supportare progettisti, imprenditori, ricercatori, artisti ed organizzazioni ad un approccio progettuale, sistemico ed ecosostenibile per le sfide del futuro
- accogliere ricercatori ed artisti in residenza, collaborare alla realizzazione e divulgazione di produzione artistica, scientifica, e tecnologica finalizzata all'evoluzione del territorio
- rigenerare il territorio attraverso l'organizzazione, lo sviluppo e la promozione di attività comunitarie e turistiche

Per raggiungere le proprie finalità e scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, dal vivo e/o utilizzando nuove tecnologie di rete e multimediali con particolare riferimento al design, le arti applicate e performative, l'innovazione sociale e la salvaguardia ambientale, le seguenti attività:

- organizzare seminari, corsi di formazione, scuole stagionali, affiancamento individuale, ecc.
- ideare, organizzare e promuovere eventi di ogni genere come residenze, spettacoli, stagioni artistiche, festival, concorsi, cerimonie, conferenze, mostre, incontri ecc.
- ideare, produrre e promuovere materiali informativi di ogni genere, come libri, atti di eventi, studi e ricerche, periodici, audiovisivi, prodotti multimediali, ecc.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

- fornire consulenza e/o servizi ad organizzazioni pubbliche, private, del terzo settore ed autonomi, come attività di ricerca, strategia, organizzazione, progettazione e comunicazione per aziende, enti, associazioni, liberi professionisti, ecc.
- commercializzare -in via accessoria e strumentale- di prodotti inerenti il territorio e le attività dell'Associazione.
- gestire spazi funzionali agli scopi e le attività dell'Associazione, provvedendo -previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni- anche all'accoglienza di persone, somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei medesimi o delle iniziative organizzate in proprio od in partenariato con altri soggetti

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività diversa da quelle di interesse generale indicate all'articolo precedente secondo i criteri ed i limiti di strumentalità e secondarietà disposti, introdotti e regolamentati dall'apposito decreto previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### **Art.3**

#### **(Norme sull'ordinamento interno)**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### **Art.4**

#### **(Associati)**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

### **Art. 5**

#### **(Ammissione)**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Handwritten signatures of the board members of the association, including the President and other directors, at the bottom of the document.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 6**

##### **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art. 7**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato



le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **(Volontari e attività di volontariato)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Art. 9**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.10**

##### **(L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi pure il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.11**

##### **(Assemblea ordinaria: competenze e quorum)**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

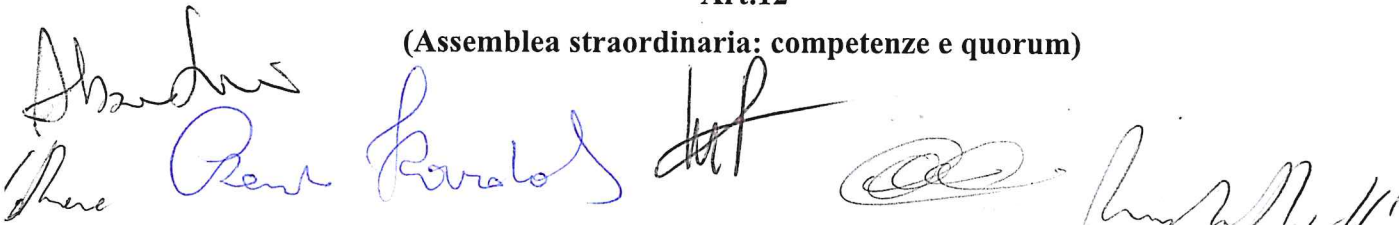
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.12**

##### **(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)**



1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, acquisto e vendita immobili.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

### **Art.13**

#### **(L'Assemblea degli associati: regole di voto)**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

### **Art.14**

#### **(Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first is a cursive signature that appears to start with 'Alfredo'. The second is a more stylized signature. The third is a signature that looks like 'M. P.'. The fourth is a signature that appears to be 'P. M. M.'. These signatures likely represent the members of the board or the assembly.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.15**

##### **(Competenze del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

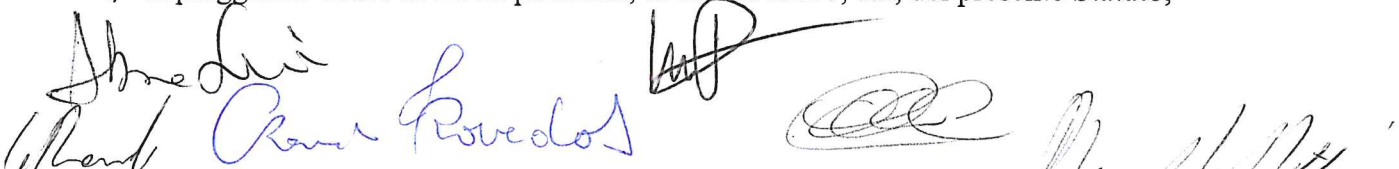
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
  - o) Il consiglio Direttivo non può deliberare l'acquisizione e la vendita di beni immobili se non previamente autorizzato dall'Assemblea straordinaria degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.16**

##### **Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Abdullah', followed by 'Rosa Rovedos', a large stylized initial 'WP', another signature, and finally a date '11/11/14'.

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico del consigliere sostituito.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.17**

##### **(Il Presidente: poteri e durata in carica)**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica 3 (tre) anni.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro dei Soci dell'associazione.

#### **Art.18**

##### **L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board or the assembly. The signatures are stylized and vary in length, with some appearing to be initials or full names. They are positioned below the text of Article 18, specifically under the third point.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.19**

##### **(Competenze dell'organo di controllo)**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.20**

##### **(L'organo di revisione)**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Esso deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.21**

##### **(Responsabilità degli organi sociali)**

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials and others more full names, all written in a cursive style. The signatures are located below the 'Art.21' section header.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

**Art. 22**  
**(Libri sociali)**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) ~~il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;~~
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

**Art.23**  
**(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art.24**  
**(Risorse economiche)**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

**Art.25**  
**(Bilancio di esercizio)**

1. L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per depositare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Art.26

##### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### Art.27

##### (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signatures in black ink.*

